

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 405

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato TONENGO

*Annunziata l'11 marzo 1949*

Modalità per la riscossione dei contributi dovuti dalle aziende agricole  
per le assicurazioni sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la circolare dell'11 settembre 1948, n. 21345, il Ministero del lavoro ha dato disposizioni agli uffici provinciali dei contributi unificati in agricoltura per l'applicazione del libretto di lavoro, nel caso le Commissioni provinciali si fossero espresse favorevolmente per l'applicazione del contributo sull'effettivo impiego di mano d'opera. Si deve, però, osservare che solo una ventina di provincie inizieranno nel 1950, e solo in via di esperimento, tale procedura, mentre le restanti provincie della Repubblica continuano ad applicare i contributi sulla scorta di una *assurda* tabella, che stabilisce le giornate lavorative necessarie per la coltivazione di un ettaro di un determinato prodotto; fissa le giornate occorrenti per il governo di un capo-bestia, precisa le cosiddette giornate di « punta » ed infine applica le giornate di « miglioria » a carico del proprietario con beni affittabili perché il suo affittuario vi migliora, secondo la tabella, il fondo. Forse gli onorevoli Colleghi che svolgono una diversa attività, probabilmente non si rendono conto delle *enormità* contenute in questa preziosa tabella. Voglio fare un caso pratico. Per una piccola azienda di collina di cinque ettari e mezzo, di cui due a vigneto specializzato, uno a prato asciutto, uno a grano, e mezzo ettaro a granoturco, con nella stalla un paio di

buoi, due vacche, un vitello ed un maiale, il contributo viene così calcolato:

due ettari di vigneto richiedono all'anno 280 giornate lavorative, oltre 14 giornate di punta;

un ettaro di prato asciutto richiede all'anno 32 giornate lavorative, oltre 4 giornate di punta;

un ettaro a grano richiede all'anno 40 giornate lavorative, oltre 4 giornate di punta;

mezzo ettaro di granoturco richiede all'anno 34 giornate lavorative;

per governare due buoi necessitano all'anno 36 giornate lavorative;

per governare due vacche necessitano all'anno 44 giornate lavorative;

per governare un vitello necessitano all'anno 12 giornate lavorative;

per governare un maiale necessitano all'anno 10 giornate lavorative.

In totale l'azienda richiede all'anno 488 giornate lavorative, oltre 22 giornate di punta.

Am messo che i componenti della famiglia in età di lavoro (ossia gli uomini che non abbiano superato il 65° anno di età e le donne il 55°) siano due uomini ed una donna, sempre in base alla tabella (che assegna 300 giornate di lavoro all'anno all'uomo e 138 alla donna) essi complessivamente prestano in

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

azienda 738 giornate lavorative che, confrontate alle 488 richieste, coprono abbondantemente l'esigenza dell'azienda.

In questo caso, quindi, non si dovrebbe applicare alcun contributo, in quanto è dimostrato, tabella alla mano, che la mano d'opera familiare supera quella richiesta dall'azienda.

Invece, no ! Ci sono le *22 giornate di punta*, che rappresentano la mano d'opera avventizia, che l'ufficio contributi suppone venga assunta dal conduttore della piccola azienda nei lavori *così detti di punta*, ossia nei periodi di fienagione, mietitura, trebbiatura e vendemmia, le quali vengono tassate sulla base di lire 115 cadauna. In definitiva, questa piccola azienda agricola versa all'ufficio un contributo di lire 2530 per 22 giornate di salariato avventizio che non ha mai assunto, mentre — al contrario — è stato costretto, data la limitata superficie dell'azienda, ad indirizzare altrove la parte esuberante di mano d'opera.

Se poi, anziché di due uomini ed una donna, la famiglia si compone di un solo uomo e di una sola donna, essi danno all'azienda 438 giornate lavorative all'anno (300 + 138) e poiché mancano 50 giornate a raggiungere le 488 richieste dalla tabella, alle 18 giornate di *punta* si sommano le 50 giornate e la ditta è tassata per 68 giornate, pari a lire 7820 !

Ho citato un caso molto semplice, perché i miei onorevoli colleghi avessero una chiara visione del problema, ma, in realtà, la questione è molto più complessa. Innanzi tutto la scheda aziendale, depositata presso l'ufficio contributi, è stata compilata nell'anno 1939, ossia 10 anni or sono, da un incaricato comunale, retribuito a 50 centesimi la scheda. L'Ufficio però fece il suo debito controllo al cata-

plicati per il fatto che le volture catastali non erano aggiornate. Il guaio più grosso, però, è insito proprio nella tabella stessa. E mai possibile che un impiegato seduto a tavolino, debba calcolare il tempo che il contadino impiega per svolgere un determinato lavoro ? E come ignorare che il contadino, piccolo affittuario o piccolo proprietario lavora, quando è necessario, dall'alba al tramonto, e per lui le otto ore non esistono ? Perché non si calcola il tempo che un artigiano calzolaio impiega a confezionare una calzatura, o il tempo necessario ad un macellaio ad uccidere e sezionare un capo di bestiame o, meglio ancora, le giornate occorrenti ad un legale per la trattazione di una causa ? E perché a queste categorie non si applicano i contributi unificati ? Il libretto di lavoro, che entrerebbe in vigore nel caso di applicazione dei contributi sull'effettivo impiego di mano d'opera, non risolve il problema, perché fra dichiarazioni, stampati, scartoffie da compilare, la situazione diviene ancora più complicata, con l'aggravante di assorbire spese di gestione da parte dei denari che starebbero molto meglio nelle tasche dei lavoratori. Se potessi, come contadino, dare un consiglio direi di licenziare gli uffici contributi e di munire i lavoratori agricoli del libretto delle assicurazioni sociali, sul quale l'agricoltore, datore di lavoro, applicherà le marche assicurative. In tal caso pagherà chi deve e sarà assistito chi ne ha diritto, mentre oggi si tolgono i milioni, dico milioni ai piccoli a vantaggio dei grossi proprietari e grossi affittuari, i quali hanno tutto l'interesse di conservare in atto i due sistemi, perché tutto quanto i primi versano ingiustamente riduce in conseguenza il loro carico di contributo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I contributi dovuti dalle aziende agricole per le assicurazioni sociali e previsti dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sono riscossi, nella misura prevista o determinata dalle norme vigenti, per mezzo di marche da applicarsi al momento della paga, settimanalmente o mensilmente per i salariati fissi, e giornalmente per i giornalieri, sopra tessere personali intestate ad ogni lavoratore, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

### ART. 2.

Le prestazioni relative ai contributi di cui all'articolo 1 saranno corrisposte ai lavoratori in base al numero dei contributi mensili settimanali o giornalieri risultanti nelle tessere personali secondo le norme generali che regolano le diverse assicurazioni sociali.

### ART. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.